

**SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA
PER VEICOLI ELETTRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICARICA**

Tra

Concessionario BE CHARGE SRL, con sede legale in 20143 MILANO VIA CARLO BO N. 11, Codice Fiscale e partita iva numero 09957510960, nella persona di Paolo MARTINI, nato a Caserta il 07/04/1975, Telefono 0237929489, PEC bechargesrl@legalmail.it, munito dei necessari poteri (di seguito per brevità “Concessionario”) – da una parte -

e

Comune di Corsi con sede legale in Piazza Pio XII codice fiscale 83000250759 in questo atto rappresentata da Giuseppe INGROSSO in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Corsi, domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto presso il Comune di Corsi (di seguito per brevità “Comune”) PEC: protocollo.comune.corsi.le@pec.rupar.puglia.it – dall' altra parte –

di seguito definite congiuntamente le “Parti” e disgiuntamente la “Parte”.

PREMESSO CHE

- a) Una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane in Europa è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato da numerosi studi sul tema;
- b) A partire dal 2010 la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati Membri ad adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l'ambiente circostante;
- c) Un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio;
- d) La Legge Italiana del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
- e) Il Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PNIRE), approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012 e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali;
- f) Il Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 (C.D. “Decreto Semplificazioni”) ha introdotto norme atte a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica in tutto il territorio nazionale, tra le quali l'obbligo, da parte delle Amministrazioni comunali di dotarsi di punti di ricarica per la ricarica delle auto elettriche.
- g) Le Parti considerano lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell'ambiente e ridurre l'inquinamento atmosferico;
- h) Il Comune è interessato all'installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in determinate aree di parcheggio del proprio territorio comunale;
- i) Il Concessionario è un E-Mobility Provider (EMP), ovvero il soggetto che installa e gestisce l'infrastruttura di ricarica composta da uno o più punti di ricarica (di seguito per brevità “Infrastrutture di Ricarica” o “EVC”) per la mobilità elettrica da un punto di vista tecnico e operativo, controllandone gli accessi e occupandosi della gestione quotidiana dell'infrastruttura, della manutenzione e delle eventuali riparazioni da compiere;
- j) In qualità di EMP eroga il servizio di ricarica dalla stazione EVC agli utenti finali (guidatori di vetture elettriche). Si occupa inoltre dell'autenticazione del cliente, della gestione del sistema di pagamento e

dell'eventuale assistenza tecnica necessaria;

- k) Tutti gli EVC installati e gestiti dal Concessionario sono dotati di tecnologie informatiche per la gestione da remoto e sono in grado di rispondere alle esigenze attuali e future della mobilità elettrica;

DATO ATTO CHE

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/04/2021 è stato approvato il “*Regolamento per l’installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica ad uso pubblico con occupazione di suolo pubblico*”;

Con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 48 del 17/05/2021 è stato approvato l’“*Avviso pubblico per la fornitura, l’installazione e la gestione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica ad uso pubblico, con occupazione di suolo pubblico*” e l’Allegato “A” – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. Detto Avviso è stato pubblicato in data 13/07/2021 all’Albo Pretorio on-line del Comune di Corsi, comprensivo della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/04/2021, del Regolamento, dell’Allegato “A” Domanda di partecipazione e della Determinazione n. 48 del 17/05/2021;

Con nota Prot. n. 3864 del 06/08/2021 la società BE Charge srl si è proposta come operatore per la fornitura, installazione e gestione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici nel territorio comunale di Corsi, individuando quale localizzazione di n° 2 EVC il sito di Via G. Falcone presso l’area mercatale, allegando i documenti atti ad illustrare più in dettaglio la proposta, ovvero: - *Istanza di Manifestazione di interesse*; - *Proposta di servizio*; - *Presentazione aziendale*; - *Documento di identità* del sottoscrittore in qualità di Amministratore unico della società;

La stessa BE CHARGE SRL (BEC) ha, altresì, richiesto a questo Ente l’adozione, secondo proprie procedure, di un apposito protocollo di intesa da sottoscrivere tra il Comune e la ditta proponente, trasmettendo agli uffici la propria bozza di convenzione, successivamente integrata per renderla conforme alle previsioni del citato Regolamento Comunale, subordinando in ogni caso la definitiva concessione del suolo pubblico da destinare a infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici alla presentazione da parte di BE CHARGE SRL (BEC) della documentazione tecnico-amministrativa e all’esito della positiva istruttoria da parte del Settore Tecnico Comunale;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Tra il Comune e il Concessionario si conviene quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse innanzi esposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa (di seguito anche “Protocollo”).

I contenuti del “*Regolamento per l’installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica ad uso pubblico con occupazione di suolo pubblico*” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/04/2021 (di seguito “Regolamento”) si intendono integralmente trascritti.

Art. 2 - OGGETTO

Con il presente Protocollo le parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di una rete di Infrastrutture di Ricarica per veicoli elettrici nell’ambito del territorio comunale.

Art. 3 - LOCALIZZAZIONE E NUMERO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA

Le Infrastrutture di Ricarica saranno composte da un numero di EVC compreso tra un minimo di una ed un massimo di cinque da installarsi all’interno del territorio comunale nelle aree pubbliche di Via Giovanni Falcone presso l’area mercatale da definirsi congiuntamente tra le Parti tra quelle individuate nell’elenco

contenuto al Capitolo 1 del Regolamento e riportate nell' *Allegato A: Planimetria generale di inquadramento territoriale del sistema di infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica* e nell' *Allegato B: Schede di individuazione planimetrica delle infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica* a cui aggiungerne eventualmente altre da definire congiuntamente in una fase successiva. Nella scelta delle aree sarà data priorità a quelle individuate nei suddetti Allegati.

Le Parti danno atto che, per l'area individuata, il Concessionario potrà installare a sua discrezione, anche in tempi diversi all'interno della durata di cui all'articolo 6 del presente Protocollo, un numero di EVC compreso tra un minimo ed un massimo indicato al presente articolo, in base allo sviluppo della mobilità elettrica nel Comune e nelle aree circostanti.

Art. 4 - CARATTERISTICHE EVC

Le Infrastrutture di Ricarica installate dal Concessionario saranno accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il sistema di ricarica non prevedrà alcun blocco fisico che non sia rimovibile tramite il sistema di controllo remoto. Per ricaricare il veicolo, sarà necessario avere solo uno smartphone o una tessera identificativa cliente RFID.

Il sistema di gestione, di prenotazione e di fatturazione avverrà tramite una APP gratuita (disponibile per iOS e Android) che consentirà, tra l'altro, la ricerca delle stazioni di ricarica su una mappa interattiva, compresa la verifica della disponibilità ed eventuale prenotazione all'uso oltre che il monitoraggio dello stato della carica in corso, compreso avviso di termine della ricarica e la visualizzazione del costo e l'attivazione e la gestione della ricarica e il pagamento.

Art. 5 - IMPEGNI DELLE PARTI

Art. 5.1 - IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO

Fatti salvi altri impegni, obblighi e divieti di legge o menzionati nel "*Regolamento per l'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica ad uso pubblico con occupazione di suolo pubblico*", il Concessionario dovrà effettuare, a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, le seguenti attività:

- individuare congiuntamente al Comune le aree dedicate alle installazioni delle stazioni di ricarica EVC per veicoli elettrici;
- progettare le "Aree dedicate" all'infrastruttura di ricarica composta da uno o più punti di ricarica (di seguito per brevità "Infrastrutture di Ricarica" o "EVC") e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio (in numero non inferiore a due per ogni postazione di ricarica);
- richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione delle infrastrutture di ricarica EVC;
- collegare le infrastrutture di ricarica EVC alla rete elettrica, richiedendo al competente distributore locale una nuova connessione alla rete elettrica (POD) intestata al Concessionario;
- provvedere alla installazione delle infrastrutture di ricarica EVC, che restano di proprietà del Concessionario;
- esercire e gestire le infrastrutture di ricarica EVC per l'intera durata del presente Protocollo;
- provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata necessari per l'installazione della infrastruttura di ricarica EVC;
- mantenere l'infrastruttura di ricarica EVC, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata del Protocollo;
- adeguare tutta la strumentazione delle infrastrutture di ricarica EVC agli obblighi normativi, nonché all'evoluzione degli standard tecnologici del settore;
- provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale, che sarà realizzata entro

- la data di attivazione dell'infrastruttura;
- provvedere a tutte le attività di collaudo;
 - assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle infrastrutture di ricarica EVC ad esclusione del Canone di Occupazione Suolo Pubblico (COSAP) ai sensi del Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 art.57 comma 9;
 - fornire un quantitativo energetico non inferiore a 500 KW/h di ricarica gratuita, utilizzabile dal Comune di Corsi per ricaricare i propri veicoli elettrici;
 - in caso di guasto o malfunzionamento dell'infrastruttura di ricarica dovrà riportarla in funzione operativa entro 15 giorni dalla segnalazione del guasto. Se dopo 30 giorni dalla segnalazione di guasto l'infrastruttura di ricarica non fosse ancora riparata il Comune potrà dichiarare decaduta la concessione dell'area con conseguente rimozione dell'infrastruttura a cura e spese del Concessionario;
 - rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove siano subentrate circostanze di fatto nuove e imprevedibili, imposte da legge o da regolamenti;
 - al termine della concessione, il Concessionario dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto a rimborso alcuno, i lavori occorrenti per la rimozione delle opere insistenti sul suolo pubblico e per il ripristino dello stato dei luoghi anteriore alla concessione stessa;
 - il lavori per l'installazione dell'impianto di ricarica elettrica e per la realizzazione degli stalli di parcheggio dovranno essere eseguiti a regola d'arte e dovranno essere osservate le disposizioni stabilite dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia;
 - nell'esecuzione dei lavori il Concessionario dovrà attenersi a tutte le prescrizioni che il Comune, per mezzo dei suoi uffici competenti, riterrà opportuno suggerire affinché l'infrastruttura di ricarica e i connessi stalli di parcheggio vengano collocati in modo da arrecare il minor ingombro possibile e svolgere in modo ottimale la propria funzione;
 - il Concessionario dovrà realizzare i necessari allacciamenti alla rete dell'energia elettrica, consistenti nella nuova fornitura e relativo armadio stradale, intestazione e pagamento utenze, e realizzare il basamento su cui installare l'infrastruttura di ricarica, nonché gli stalli di parcheggio. L'intervento dovrà essere ultimato entro e non oltre 6 (sei) mesi dal rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni;
 - la concessione sarà a rischio del Concessionario e il Comune concedente non dovrà mai essere chiamato a rispondere per fatti o danni derivanti da qualsivoglia ragione, e pertanto il Concessionario si impegna a tenere il Comune di Corsi indenne da danni, molestie, oneri e spese che potessero conseguire direttamente o indirettamente all'esercizio dell'attività sotto ogni forma e/o titolo;
 - qualora a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, il Comune richiederà il pagamento, per l'intero periodo agevolato, della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio pari al 30 per cento dell'importo.

È inoltre fatto obbligo al concessionario, pena la revoca della concessione:

- osservare disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e le condizioni contenute nell'atto concessorio;
- fornire l'evidenza all'Ufficio Tecnico dell'esito favorevole del collaudo del manufatto e della rispondenza del medesimo alle norme in vigore;
- mantenere l'area occupata e i relativi stalli di sosta in condizioni di funzionalità, sicurezza, ordine, decoro e pulizia.

È inoltre fatto divieto al concessionario, pena la revoca della concessione:

- la violazione delle norme di legge o regolamenti, o delle condizioni, modalità e obblighi previsti dal provvedimento di concessione;
- l'uso improprio della struttura, ivi compresa la sub-concessione, o l'esercizio di attività in contrasto con

le norme vigenti.

Art. 5.2 - IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune di Corsi si impegna a:

- individuare, congiuntamente al Concessionario, le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle infrastrutture di ricarica EVC da parte del Concessionario nell'ambito di quelle indicate negli Allegati A e B del “*Regolamento per l'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica ad uso pubblico con occupazione di suolo pubblico*”, alle quali aggiungere eventuali altre aree da definire congiuntamente all'operatore/concessionario;
- mettere a disposizione gratuitamente le porzioni di suolo necessarie all'installazione ed utilizzo degli EVC per veicoli elettrici per la durata del presente Protocollo, concordemente a quanto previsto nel Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 art.57 comma 9. Qualora a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, il Comune richiederà il pagamento, per l'intero periodo agevolato, della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio pari al 30 per cento dell'importo.
- assicurare la necessaria collaborazione al Concessionario con la finalità di rispettare le eventuali scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- autorizzare la sosta esclusivamente ai veicoli elettrici negli stalli di parcheggio individuati antistanti ogni EVC installato per tutta la durata del Protocollo;
- consentire la sosta gratuita ai veicoli elettrici negli stalli di parcheggio antistanti ogni EVC installato limitatamente al periodo necessario per la ricarica del veicolo elettrico;
- fare tutto quanto in suo potere affinché gli stalli di parcheggio di cui ai punti precedenti siano occupati esclusivamente da veicoli elettrici entro i limiti di durata massima di sosta necessaria per la ricarica, favorendo la turnazione degli stalli ed evitando che i veicoli sostino negli stalli dedicati per un periodo ulteriore a quello necessario per la ricarica.

Art. 6 - DURATA

Il presente Protocollo d'Intesa avrà durata di anni 10 a partire dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo da concordarsi tra le Parti prima della scadenza con semplice comunicazione scritta.

Art. 7 - NON ESCLUSIVITA'

Ciascuna delle Parti è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al presente protocollo d'intesa con terzi o con altri Enti Pubblici.

Art. 8 - RISERVATEZZA

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi, in assenza di consenso dell'altra Parte, alcun documento, dato od informazione ricevuta direttamente o indirettamente, con riferimento al presente Protocollo, indipendentemente dal fatto che tale informazione sia stata fornita anteriormente, contestualmente o successivamente alla stipulazione del presente Protocollo.

Art. 9 - DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

Il Comune riconosce e prende atto che il Concessionario è titolare, ovvero ne ha la disponibilità, in via esclusiva del *know-how* e di eventuali diritti di proprietà intellettuale, riguardanti le infrastrutture di ricarica EVC, il relativo software, nonché tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e

tecniche e gli eventuali modelli di utilità, oltre ad ogni ulteriore documento tecnico predisposto dal Concessionario.

Art. 10 - FORO COMPETENTE – MODIFICHE – CESSIONE

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello avente giurisdizione sul territorio del Comune, con esclusione espressa di ogni altro Foro.

Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte. Il Comune acconsente sin d'ora a che il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte del Concessionario in favore di società dalla medesima controllate, o sue controllanti, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano lo stesso Concessionario.

Art. 11 - SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 II comma del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con la propria inadempienza avrà resa necessaria la registrazione medesima, invocandosi sin d'ora l'applicazione dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 12 - COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

Qualsiasi tipo di comunicazione tra le Parti ai sensi del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti recapiti di posta elettronica certificata (PEC):

- Per il Concessionario: PEC: bechargesrl@legalmail.it
- Per il Comune: PEC: protocollo.comune.cursi.le@pec.rupar.puglia.it

Letto, approvato e sottoscritto.

Cursi, li

per il Concessionario

.....

per il Comune

.....